



CITTÀ di ALTAMURA

Provincia di Bari

* * * * *

Con deliberazione consiliare del 20.2.2003, n. 4, è stato approvato la seguente modifica ed integrazione al

REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

(già approvato con provvedimento C.C. n. 30 del 30 marzo 1999):

Dopo l'art. 8 è inserito il seguente art. 8/bis

Art. 8 / Bis Riduzione per aree fabbricabili

1. Fermo restando la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili di cui all'art. 8 del presente Regolamento, la predetta base imponibile cui applicare l'imposta dovuta è ridotta nei valori e per le tipologie qui di seguito elencate:
 - Riduzione: 35 % (trentacinque per cento) sulla base imponibile, in mancanza dello strumento urbanistico di attuazione e/o progetto attuativo convenzionato così come previsti dalle norme urbanistiche di P.R.G.;
 - Riduzione: 30 % (trenta per cento), sulla base imponibile in mancanza del lotto minimo di intervento ove previsto dallo strumento urbanistico o per superficie che sia inferiore al 20% (venti per cento) della superficie del comparto di intervento;
 - Le suddette riduzioni sono tra loro cumulabili e dovranno essere asseverate dall'Ufficio Tecnico del Comune.
2. Le determinazioni di cui all' art 8/bis avranno decorrenza dal 01.01.2003.
3. Le eventuali comunicazioni del contribuente, che specificano quanto evidenziato al 1° comma, dovranno essere asseverate dal Servizio Urbanistica del Comune e solo tale asseveramento costituirà titolo per il servizio Tributi.